TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 2

Art. 1. 2° comma, e 2 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 2 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782

Il Regio istituto ospitaliero dermosifilopatico ha sede nell'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano, che, agli effetti del presente decreto, e' staccato dal Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti, ed e' concesso in uso ai Regi istituti fisioterapici ospitalieri insieme alla farmacia annessavi aperta al pubblico. Esso svolge la sua attivita' nel campo dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie della pelle, della sifilide e delle malattie veneree. Il Regio istituto per lo studio e la cura del cancro ha sede nell'edificio appositamente costruito, e svolge la sua attivita' per la diagnosi precoce ed il trattamento dei tumori maligni, nonche' per lo studio e le ricerche intorno alle origini ed alla difesa contro queste malattie. Ambedue i Regi istituti predetti, ferma restando l'attivita' sin qui svolta dall'Ospedale di Santa Maria e San Gallicano nel campo della assistenza ospedaliera, sono alla dipendenza del Ministero dell'interno, che se ne avvale per gli scopi d'istituto della Amministrazione della sanita' pubblica, coordinatamente col dipendente Laboratorio fisico (Ufficio del radio) ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, nell'art. 1 della legge 11 febbraio 1926, n. 272, e nel R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-2-art-1-2-comma-e-2-del-r-decreto-29-luglio-1926-n-1619-art-2-r-decreto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it